

SENTENZA N. 131/05

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE  
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DI LAVORO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa x, alla pubblica udienza del 3.3.2004 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa con ricorso del 25.3.1999 ed iscritta al n. 556/99 R. G. da:

**X**, rappresentato e difeso dagli avv.ti X e Y, con domicilio eletto presso il loro studio a X, x, come da delega a margine del ricorso

- ricorrente -

contro:

**Y, GIA' Z**, in persona del presidente, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. W, con domicilio eletto presso il suo studio a Trieste, in x, come da delega in calce alla copia del ricorso notificato

- convenuto -

**Oggetto: mansioni superiori e diritto al superiore inquadramento.**

**Conclusioni:**

Per parte ricorrente: "Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della qualifica di quadro livello secondo e per l'effetto condannarsi la convenuta ad operare detto inquadramento con la decorrenza indicata in ricorso corrispondendosi al ricorrente quanto maturato a tale titolo. Per quanto riguarda la parte pensionistica, condannarsi la convenuta a comunicare all'INPS e ad eventuale altro fondo pensionistico il nuovo inquadramento del ricorrente e la sua nuova retribuzione, condannandosi inoltre la convenuta a risarcirgli il danno pensionistico ex art. 2116 c.c. o a costituirgli apposita rendita in base alle norme di legge. In subordine previe tutte le declaratorie di cui sopra, condannarsi la convenuta ad inquadrare il ricorrente nella superiore qualifica di capo ufficio. Il tutto con interessi e rivalutazione e con vittoria di spese diritti onorari e con diritto di distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano anticipatari delle spese di lite".

Per la parte convenuta: "reietta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione avversaria, con sentenza provvisoriamente esecutiva, accogliere le eccezioni sollevate, e segnatamente quelle specificate sub par. 3.1. di questa Memoria, compiuto al riguardo ogni accertamento incidentale del caso, ai fini della reiezione delle pretese del ricorrente quali formulate in ricorso; in ogni caso, rigettare tutte le domande istanze, eccezioni e pretese avversarie, col favore di onorari e di spese."

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso del 25.3.1999 X conveniva in giudizio la Z ed esponeva che, assunto nel 1991 con inquadramento nella 3a categoria impiegatizia, veniva quindi assegnato all'ufficio "Quadri Cassieri", con mansioni di cassiere, promosso poi alla qualifica di vice capo ufficio; che il 9.4.1992 era stato trasferito all'Ufficio Tesorerie X, divenendo l'1.7.1992 consegnatario della cella della Tesoreria di X, sino al pensionamento, il 28.2.1994, occupando la posizione già rivestita da X; che, pertanto, sebbene inquadrato come vice capo ufficio, aveva maturato il diritto, ex art. 2103 c.c., all'inquadramento nella qualifica superiore di quadro di II livello in base all'accordo integrativo aziendale del 16.1.1991, decorsi quattro mesi dall'inizio dello svolgimento delle superiori mansioni di consegnatario della cella della Tesoreria; che vane erano state le richieste alla società, tanto da essere costretto ad agire in giudizio con le conclusioni in epigrafe indicate.

Con memoria del 7.10.1999 si costituiva la Z, contestando il contenuto del ricorso e, in particolare, evidenziando che era stata disposta una ristrutturazione della Tesoreria di X volta alla soppressione della posizione di lavoro del consegnatario della cella, ristrutturazione che aveva comportato, da un lato, l'attribuzione delle responsabilità di questa posizione al responsabile dei valori bollati e, dall'altro, la distribuzione dei compiti del consegnatario ad altri addetti dell'Ufficio tesoreria; che dal luglio del 1992 la posizione del consegnatario della cella della Tesoreria di X aveva quindi cessato di esistere; che, in ogni caso, in base al contratto integrativo aziendale del 19.3.1992 non risultava contemplata alcuna declaratoria ovvero alcun profilo; che alcune mansioni che il ricorrente affermava di aver svolto erano tipiche dell'addetto alla Cassa 1; che X non aveva assunto la responsabilità dei locali di cui deteneva le chiavi. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, in quanto il ricorrente mai aveva svolto mansioni proprie della qualifica di quadro di II livello o di capo ufficio, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale delle pretese retributive e di regolarizzazione della posizione contributiva, concludendo come in atti.

Con memoria del 27.2.2004 si costituiva la Y s.p.a., subentrata alla Z (fusa per incorporazione nella T s.p.a), riconfermando le domande, eccezioni e argomentazioni della memoria di costituzione del 7.10.1999 e delle successive note illustrative.

La causa veniva istruita con l'assunzione della prova testimoniale.

Autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza del 3.3.2004 il giudice decideva la causa con lettura del dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata per i motivi e nei termini che seguono.

In via preliminare di merito, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta con riferimento alle pretese retributive del ricorrente. Invero, soltanto con lettera del 30.09.1997 X ha richiesto alla Z il pagamento delle differenze retributive in relazione al rivendicato inquadramento superiore.

Provata, in base alle testimonianze, l'applicazione della tutela reale, il termine di prescrizione di cinque anni, ex art. 2948 c.c., è decorso in costanza di rapporto, sicché risulta estinto il diritto al pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate dal ricorrente anteriormente al 30.9.1992.

X, inquadrato sino alla cessazione del rapporto di lavoro nella qualifica di impiegato, come vice capo ufficio, rivendica il diritto al superiore inquadramento nella qualifica di quadro di II livello – ovvero, in subordine, in quella di capo ufficio -, in ragione delle superiori mansioni di consegnatario della cella della Tesoreria di X svolte dall'1.7.1992, a seguito del pensionamento di X, sino alla cessazione del rapporto il 28.2.1994.

Il CCNL per le aziende di credito del 16.1.1991 prevede, all'art. 9, che la qualifica di quadro spetti al "personale che sia stabilmente incaricato di svolgere mansioni che comportino particolari responsabilità gerarchiche e/o funzionali, ovvero elevata preparazione professionale, con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali".

Il contratto integrativo aziendale del 19.3.1992, a sua volta, specifica (art. 3) che la qualifica di quadro è propria di coloro che "aziendalmente svolgono mansioni funzionali continuative, con simmetrica responsabilità, oppure attività esplicantesi in autonomia professionale e decisionale di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi della Z nei limiti delle scelte da essa operate", individuando anche una serie di posizioni funzionali per le quali ha previsto la qualifica di quadro di 2° livello; tra queste, quella rivendicata dal ricorrente di "consegnatario della cella della Tesoreria X".

Orbene, in base al complesso delle testimonianze, per un verso, non è emersa la prova che tale funzione sia stata soppressa, come invece allegato da parte convenuta; al contempo, può ritenersi raggiunta la prova che il ricorrente ha effettivamente svolto, a partire dal luglio del 1992, le mansioni di "consegna-

tario della cella della Tesoreria di X”, per le quali il contratto collettivo integrativo ha previsto la qualifica di quadro di II livello.

In effetti, la programmata ristrutturazione che, secondo la Banca, avrebbe determinato la soppressione della funzione di consegnatario della cella della Tesoreria di X – di cui alla documentazione depositata dalla banca convenuta – non aveva poi trovato concreta realizzazione.

Il teste X, funzionario di I livello già nel 1992, ha dichiarato di aver redatto ”l’ipotesi” di modifica della struttura organica e funzionale (di cui alla documentazione aziendale), finalizzata, nelle intenzioni, alla ristrutturazione dell’ufficio Tesoreria senza che ei fosse una cassa in posizione preminente rispetto alle altre. Ebbene, il teste ha parlato solo di una ”ipotesi” di modifica, di un progetto, aggiungendo altresì di non aver poi mai verificato, in concreto, se la ristrutturazione, con l’eliminazione del capo cassiere, si fosse effettivamente realizzata, né mai accertato quali mansioni svolse il X dopo il pensionamento del X.

Significativa è altresì la testimonianza di X, rappresentante sindacale della X, il quale ha dichiarato che i sindacalisti della X, della X, della X e X avevano manifestato la loro contrarietà al progetto di soppressione della posizione lavorativa di consegnatario della cella della Tesoreria, anche perché pochi mesi prima era stato stipulato l’accordo integrativo per l’inquadramento del personale addetto a quel settore.

Il teste X, funzionario di III livello, responsabile della Tesoreria, ha dichiarato che, dopo il pensionamento di X, le mansioni di cassa 1 furono svolte dal D e principalmente da X, che divennero cassieri principali, detentori di una delle due chiavi necessarie per aprire la cassaforte; il medesimo ha, in ogni caso, confermato che, anche successivamente al pensionamento del X, la struttura era rimasta invariata, circostanza confermata anche dal teste E, secondo il quale le mansioni di consegnatario della cella continuarono a sussistere e furono assunte prevalentemente da X. Le testimonianze hanno, dunque, contraddetto la tesi di parte convenuta, escludendo che, in concreto, sia avvenuta quella riorganizzazione che avrebbe dovuto portare alla soppressione della posizione di consegnatario della cella della Tesoreria.

Al contempo, i medesimi testi hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione di parie ricorrente, vale a dire che, dopo il pensionamento di X, il ruolo di questi fu assunto da X, almeno per quanto attiene ai compiti caratterizzanti la posizione di consegnatario della cella della Tesoreria.

Come insegna la giurisprudenza della Cassazione, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, *ex art. 2103 c.c.*, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall’accertamento delle mansioni in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali indagini (Cfr., fra le tante, Cass. 20.11.2000, n. 14981; Cass. 21.10.1999, n. 11856).

Seguendo tale *iter* logico, appare dunque innanzitutto necessario verificare, attraverso una valutazione di fatto sulla base dei documenti prodotti e delle prove testimoniali assunte, quali mansioni abbia in concreto svolto il ricorrente a partire dal luglio del 1992 sino alla cessazione del rapporto, per accertare, poi, se tali mansioni corrispondano al livello di inquadramento formalmente rivestito, ovvero al livello superiore rivendicato.

A tal fine, va altresì considerato che il diritto alla promozione automatica spetta anche se il lavoratore non svolga tutte le mansioni proprie della qualifica superiore, quando siano comunque prevalenti rispetto ad altre, meno qualificate.

Orbene, come già anticipato, il teste X ha confermato che quando il X andò in pensione, le mansioni di tenentario della cella contenente il contante e i valori bollati passò a X, che ”prevalentemente è subentrato nelle mansioni da quello esercitate”.

X, in particolare, ha precisato che sin dal mese precedente al pensionamento di X, X lo affiancò per imparare il lavoro che faceva il tenentario della cella e che, dopo il pensionamento di X, il ricorrente non

operava più allo sportello se non dopo aver completato le attività relative alla apertura e alla chiusura della cella.

Significativa è la circostanza, riferita dal medesimo teste, secondo cui né X prima, né X poi avevano le chiavi del comparto valori bollati, in tal modo evidenziando che le attività connesse ai valori bollati non caratterizzavano il ruolo del consegnatario.

X ha altresì escluso una condivisione dei compiti di tenentario della cella tra X e D, avendo quest'ultimo continuato a lavorare allo sportello, sostituendo X soltanto in caso di malattia o ferie; solo dopo il pensionamento di X il ruolo di tenentario della cella fu assunto da D.

Il teste X ha altresì confermato che X svolse la funzione di gestione del contante e assegni, di rifornimento delle casse, di gestione bancomat e assegni ICCRI, riscontri di fine mese con conto valori in deposito. Egli ha dichiarato che il ricorrente era custode della seconda chiave del caveau, cosicché il titolare dei valori bollati, per accedere al suo comparto, doveva necessariamente richiedere l'apertura della parte dell'anticella e della cella al funzionario X, a lui come suo sostituto, e a X.

Per parte sua, il teste X, responsabile della Tesoreria, ha precisato che mentre era lui l'unico che conosceva la combinazione della cassaforte, per aprirla era necessario infilare nella cassaforte due chiavi di cui una la deteneva lui e l'altra il cassiere principale, che prima era X e poi X o D, che portavano anche le chiavi a casa. X ha quindi spiegato che "nel corso della giornata per riaprire la cassaforte non era necessario il mio apporto, essendo sufficiente la chiave n. 2 in possesso del cassiere principale".

Anche secondo il D, nel ruolo di tenentario della cella si sarebbero avvicinati, dopo il pensionamento di X, più dipendenti, tra cui lui e il ricorrente. Tuttavia, nella valutazione di tale testimonianza si deve tener conto del fatto (evidenziato dal teste X) che, prima dell'arrivo del X, il D era stato considerato il sostituto naturale del X, tanto che gli era stata promessa una promozione che poi, però, non seguì.

Per tale motivo, si ritiene più convincente la precisa testimonianza di X, il quale ha confermato che il ruolo di X, almeno nei compiti che lo caratterizzavano come tenentario della cella della Tesoreria, passò a X, come ha poi confermato lo stesso X.

Il teste X, quadro direttivo di II livello, ha, per un verso, dichiarato che dopo il pensionamento di X i compiti da quello svolti vennero ripartiti tra diversi dipendenti, e alcuni di questi compiti vennero attribuiti al titolare dei valori bollati; tuttavia, il teste ha anche riconosciuto che gli altri compiti erano transitati al titolare della prima cassa, cioè a X.

Infine, significativa, per riconoscere la fondatezza della domanda, è la testimonianza dello stesso X. Questi ha invero riconosciuto che prima del suo pensionamento era stato deciso (dall'ufficio del personale o dall'ufficio quadri) di dare a X, giunto alla Tesoreria, "le consegne della cella", sebbene con servizi ridotti. Il teste ha infatti spiegato che, mentre lui era responsabile oltre che del contante anche dei valori bollati del Comune e dei clichè, degli assegni circolari e del deposito cauzionale, a X passò la responsabilità del contante, la giacenza degli assegni circolari (senza firma) e dei depositi cauzionali, nonché l'attivazione dell'allarme.

Più analiticamente, con riferimento alle funzioni già proprie del titolare di cassa (doc. 1 di parte convenuta) X ha specificato che vennero attribuite al ricorrente la gestione contante, assegni, trasferimenti da e per ufficio Cassa e Tesoro, la tenuta Cassa della dipendenza; la gestione rifornimento casse, anche alla scadenza stipendi Comune/Provincia; la gestione bancomat: carico e scarico; la gestione assegni ICCRI, con la custodia assegni in bianco; la gestione dei depositi cauzionali; i riscontri di fine mese con conto valori in deposito, con esclusione dei valori bollati; la custodia della seconda chiave della porta del caveau, in orario e fuori orario di lavoro; la gestione assegni ICCRI, con la compilazione carico e scarico; la gestione programmi settimanali centralina allarmi Conforti; la gestione monete metalliche versate da ITIS.

In conclusione, appare accertato che, tra le mansioni prima assegnate a X, quelle caratterizzanti la funzione di consegnatario della cella vennero svolte, dal luglio del 1992, dal ricorrente, il quale, in

particolare, assunse la responsabilità della dotazione di cassa della dipendenza, con i compiti di predisposizione della cassetta di dotazione di cassa, di chiusura e raccolta delle cassette degli operatori e verifica della consistenza del contante.

Vero è che il diritto alla qualifica di quadro non spetta al ricorrente in quanto egli abbia svolto le medesime mansioni già svolte dal quadro X; come correttamente evidenziato dalla convenuta, non sussiste un principio di parità di trattamento dei lavoratori privati che imponga al datore di lavoro privato di attribuire la medesima qualifica ai lavoratori che svolgano medesime o equivalenti mansioni (cfr. Cass. s.u. 17.5.1996, n. 4570).

Poiché a parità di mansioni possono legittimamente corrispondere diverse retribuzioni e diversi inquadramenti, la pretesa del ricorrente non può essere ritenuta fondata sulla base del mero raffronto con la posizione attribuita dall'azienda ad altri lavoratori, in particolare a X.

Tuttavia, il diritto alla superiore qualifica di quadro di II livello compete a X in quanto è stato provato che, di fatto, egli ha assunto continuativamente, a partire dal luglio del 1992, successivamente al pensionamento di X e fino alla cessazione del rapporto, il ruolo - non soppresso - di consegnatario della cella della Tesoreria, oltre alle mansioni di addetto alla cassa I.

In effetti, la volontà delle parti collettive, con la stipulazione del contratto integrativo aziendale, è stata quella di attribuire la qualifica di quadro di II livello a colui che assumeva su di sé, in particolare, la responsabilità della consegna della cella.

Ai ruoli di consegnatario della cella della Tesoreria, infatti, le parti hanno espressamente riconosciuto quella responsabilità (funzionale) che, in generale, caratterizza la qualifica di quadro.

Per tale motivo, non è significativa la circostanza che non tutte le mansioni prima svolte da X siano state poi eseguite da X, nel momento in cui sia stato comunque accertato che il ricorrente assunse i compiti caratterizzanti il ruolo di consegnatario della cella, con le relative responsabilità derivanti dalla custodia delle chiavi principali per l'apertura della cella, ruolo per il quale il contratto collettivo aziendale ha attribuito la qualifica di quadro di II livello.

Va, pertanto, accertato il diritto di X alla promozione automatica, ex art. 2103 c.c., nella superiore qualifica di quadro di II dal 1.11.1992, avendo svolto le mansioni corrispondenti a tale qualifica dal 1.7.1992 sino alla cessazione del rapporto, avvenuta in data 28.2.1994;

La convenuta va, conseguentemente, condannata a pagare, tenuto conto della eccezionale prescrizione, le differenze retributive connesse alle superiori mansioni svolte e maturate successivamente al 30.9.1992, oltre agli interessi legali sulle somme via via rivalutate.

Consegue altresì la condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente in connessione con il diritto al superiore inquadramento.

La decisione sulle spese - nella somma liquidata in dispositivo - segue la soccombenza.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

P.Q.M.

Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,

1) accerta il diritto di X al superiore inquadramento nella qualifica di quadro di II dal 1.11.1992, avendo svolto le superiori mansioni corrispondenti a tale qualifica dal 1.7.1992 sino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 28.2.1994;

2) dichiara prescritto il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate anteriormente alla data 30.9.1992;

3) accerta il diritto del ricorrente alle differenze di trattamento economico conseguenti al superiore inquadramento maturate dal 30.7.1992 e condanna parte convenuta al loro pagamento, oltre agli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo;

4) condanna la società convenuta a riconoscere al ricorrente il superiore inquadramento e a regolarizzare la posizione previdenziale, con condanna al pagamento del danno pensionistico ex art. 2116 o alla costituzione della rendita vitalizia;

5) condanna la società convenuta a rifondere le spese di lite, con distrazione a favore dei difensori, liquidate in complessivi €3.850,00 di cui €1.800,00 per onorari, €1.700,00 per diritti, €350,00 per spese, oltre IVA e CPA.

Trieste, 3.3.2004.

Il Giudice del lavoro

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria 14 MAR. 2005